

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso n. R.G. 3645/2026

Si rende noto che, con ordinanza n. 9230/2026, pronunciata all'esito della camera di consiglio del **13 maggio 2026** e pubblicata il **18 maggio 2026**, la **Sezione V del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma**, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, in favore dei controinteressati, individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria della procedura valutativa impugnata.

Il presente avviso riguarda il giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione V, iscritto al n. **R.G. 3645/2026**, avente ad oggetto l'impugnazione degli atti relativi alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigente della Giunta regionale del Lazio, per la copertura di n. 134 posti a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1.

Con ordinanza n. 9230 del 18 maggio 2026, il TAR Lazio, Roma, Sezione V, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata.

Autorità giudiziaria adita:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sezione V

Atti impugnati

Con il ricorso sono stati impugnati, tra gli altri:

- la determinazione del 29 dicembre 2025, n. G17793, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto l'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, indetta con determinazione direttoriale n. G10017 del 31 luglio 2025;
- la determinazione del 23 febbraio 2026, n. G02288, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 24 febbraio 2026, avente ad oggetto la rettifica in autotutela della graduatoria finale approvata con determinazione n. G17793 del 29 dicembre 2025;
- la determinazione del 31 luglio 2025, n. G10017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64, supplemento n. 1, del 5 agosto 2025, con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1;
- ove occorra, il Piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 30 gennaio 2025, nella parte oggetto di contestazione;

– ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, nonché, ove occorra, il verbale recante i criteri di valutazione del colloquio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 30 ottobre 2025, nella parte oggetto di contestazione.

A sostegno dell'illegittimità dei predetti atti, sono stati proposti i seguenti **motivi di diritto**:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e dell'allegato Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, della legge regionale n. 6/2002, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione, con riferimento alla mancata previa individuazione dei profili professionali dell'Area di destinazione tra i quali ripartire i n. 134 posti messi a procedura;
- b) conseguente incidenza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, della predetta mancata individuazione dei profili professionali sulla determinazione dei requisiti di accesso, sulla valutazione dei titoli, sul contenuto del colloquio e sulla composizione della Commissione esaminatrice;
- c) illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando, con particolare riferimento alla mancata attribuzione di un punteggio al diploma di scuola secondaria superiore e al peso attribuito al titolo di laurea rispetto all'esperienza professionale, ritenuto dai ricorrenti asseritamente sbilanciato e lesivo della posizione dei candidati con maggiore anzianità ed esperienza professionale.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, n. 9230 del 18 maggio 2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.